



COMUNE DI VOGHIERA

PROVINCIA DI FERRARA

VIALE B. BUOZZI, 12/B - 44019 VOGHIERA (FE)

Tel. 0532/328511 – fax 0532/818030

<http://www.comune.voghiera.fe.it>

Ordinanza N. 21/2013 Reg. Ord.

**Ordinanza contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata,
interferenti con la sede ferroviaria sul territorio del Comune di Voghiera (applicazione D.P.R. 753/80)**

IL SINDACO

Premesso che:

- ai sensi dell'art.15 della L. n. 225 del 22.02.1992, il Sindaco è l'autorità comunale di Protezione Civile;
- l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Vista la nota della Prefettura di Ferrara – Ufficio Territoriale del Governo Prot. n. 0026961 del 25/11/2013, assunta agli atti del Comune con Protocollo Generale n. 9340 del 29/11/2013, avente ad oggetto "Richiesta Ordinanza Sindacale contingibile ed urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata, interferenti con la sede ferroviaria";

Posto che la richiesta è motivata in considerazione ai recenti eventi naturali che hanno interessato le linee ferroviarie con interruzione del trasporto per caduta di rami o alberi provenienti da terreni privati limitrofi al tracciato ferroviario;

Visto l'art. 52 del DPR n. 753 dell'11/07/1980 che recita: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi. Muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei";

Visto l'art. 55 del D.P.R. 753 del 11/07/1980 che recita: "I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale";

Ritenute sussistenti le motivazioni per l'adozione, ai sensi dell'art. 54 comma 2 del D. Lgs. 267/2000, di un provvedimento contingibile ed urgente, posto a tutela della pubblica incolumità e finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario, sul tratto ricadente nel territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

Considerati i rischi di:

- possibile caduta di alberi, soprattutto di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze di cui al D.P.R. 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo della circolazione ferroviaria, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità stessa;

- pericolo d'incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria, che può provocare oltre ad interferenza con la circolazione ferroviaria, possibile propagazione degli incendi, qualora proveniente dalla sede ferroviaria, ad aree più vaste;

Ravvisata la necessità di richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla ferrovia affinché provvedano, in termini di urgenza, al taglio di rami ed alberi che possano, in caso di caduta, interferire con la sede ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Voghiera, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e pericolo di incendio e loro propagazione, come descritti dagli artt. 52 e 55 del DPR 753/80, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

Di provvedere e ripetere periodicamente, a quanto di seguito indicato:

- al taglio e alla rimozione delle ramaglie cadute, pericolanti o comunque aggettanti, che si protendano sulla linea ferroviaria o che comunque possano generare situazioni di pericolo;
- al taglio di alberature, piante e siepi nelle aree private prospicienti o aggettanti sulla sede ferroviaria che possano, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura con conseguente pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico servizio ferroviario.

Detti interventi dovranno essere eseguiti, **in prima istanza, entro 30 giorni dall'emanazione della presente ordinanza** e successivamente, in maniera periodica, al fine della loro manutenzione.

Nel caso in cui alberi o ramaglie di qualsiasi genere, cadano o protendano le proprie fronde sulla sede ferroviaria comunque ogni qualvolta si verifichi un'interferenza con l'infrastruttura, per qualsiasi causa, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile, oltre che essere considerati, a tutti gli effetti di legge, civilmente e penalmente responsabili dei danni causati a cose o persone.

DISPONE

- l'affissione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Informatico del Comune di Voghiera;
- che alla presente Ordinanza venga data adeguata pubblicizzazione tramite pubblicazione sul portale del Comune di Voghiera www.comune.voghiera.fe.it;
- la divulgazione della stessa mediante affissione nei luoghi di maggiore afflusso e nei punti informativi del Comune di Voghiera, in modo da assicurarne la più ampia conoscenza a tutti gli interessati;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza, alla Prefettura di Ferrara – Ufficio Territoriale del Governo, al Corpo Polizia Municipale “Terre Estensi” - Sede di Voghiera e alle Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- la trasmissione di copia della presente ordinanza a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Direzione Territoriale Produzione - Via Matteotti, 5 - 40129 Bologna (BO);

AVVERTE

che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sempre che non si tratti di più grave illecito, si procederà con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 30,00 a € 300,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 689 del 24/11/1981 e si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso al TAR Emilia - Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio del Comune;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua Pubblicazione all'Albo Pretorio Informativo Comunale.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente Ordinanza, segnalando tempestivamente ogni inadempienza nei modi e termini di legge.

Voghiera li, 09/12/2013

IL SINDACO
Dr. Claudio Fiorelli

